

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
Sui lavori della Commissione	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.45.

Decreto-legge 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva che il presente decreto è stato emanato per abrogare l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante « Disposizioni ur-

genti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 ».

La norma da abrogare dispone che l'annullamento degli atti delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento n. 140 del 10 luglio 2008, sul reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio.

La necessità e l'urgenza che rendono necessario lo strumento del decreto-legge derivano dalla necessità di evitare l'ingenerarsi di un affidamento delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori ed idonei, siano già stati assunti in servizio.

Ricorda che il Presidente della Repubblica, nel promulgare la legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, ha emanato una nota nella quale ha dichiarato di aver preso atto dell'impegno del Governo – assunto in Parlamento e nel Consiglio dei Ministri del 19

novembre scorso e formalmente comunicatogli con lettera del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di abrogare il comma 4 quinquiesdecies dell'articolo 1, al fine di ottemperare alle decisioni della magistratura amministrativa di annullamento di procedure concorsuali per dirigenti scolastici.

A tale riguardo ritiene necessario specificare nel dettaglio le circostanze verificatesi *medio tempore* nelle more dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 134 del 2009, al fine di poter al meglio inquadrare l'attuale situazione.

A seguito di un contenzioso promosso da alcuni candidati della regione Sicilia, partecipanti al corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito nel 2004. il Consiglio di Giustizia amministrativa della regione Sicilia con decisione del 10 novembre 2009, n. 1065 ha accolto l'appello con cui i medesimi ricorrenti avevano gravato due precedenti sentenze del TAR di Palermo, decidendo per l'annullamento delle prove di tutto il corso-concorso predetto. Durante i gradi di giudizio è stato approvato in Aula Camera un emendamento parlamentare al disegno di legge AC. 2724 di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009 che, nel testo licenziato in seconda lettura dal Senato è diventato il comma 4-quinquiesdecies della legge di conversione. I tempi di conversione del decreto-legge non hanno permesso una terza lettura alla Camera, idonea a modificare l'articolato del più volte citato decreto-legge n. 134 del 2009, di talché l'esigenza e la necessità di intervenire con urgenza, ora per allora, con un apposito decreto-legge per l'abrogazione del citato comma 4-quinquiesdecies ritenuto, anche dalle competenti commissioni parlamentari, di dubbia costituzionalità.

Pertanto con il provvedimento in esame si vuole evitare l'ingenerarsi di un affidamento sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda che da tempo oramai il Gruppo del Popolo della Libertà è l'unico che ancora non ha comunicato i componenti del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari e che proprio a causa di questo ritardo la Commissione Giustizia non ha ancora affrontato in maniera sistematica il dramma delle carceri italiane.

Donatella FERRANTI (PD) a tale proposito ricorda che il suo gruppo ha proposto che la Commissione Giustizia svolga una indagine conoscitiva sulla questione carceraria e che non vi è ancora una delibera in tal senso in quanto si è ritenuto che sarebbe stato opportuno prima costituire il Comitato per l'esame dei problemi penitenziari. Alla luce del ritardo della composizione di tale Comitato, ritiene che, nel frattempo, la Commissione Giustizia debba procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, la quale potrebbe poi essere svolta dal Comitato una volta costituito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la questione sollevata dai deputati Bernardini e Ferranti sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per domani

Enrico COSTA (PdL) assicura che per la riunione convocata per domani il suo Gruppo comunicherà i propri componenti del Comitato per l'esame dei problemi penitenziari.

La seduta termina alle 15.55.